

Canale **Network Sicurezza Scuola**

Cod. _____

Cod. Agenzia **720**

Agenzia **benacquista assicurazioni**

Contraente/Assicurato

_____ (Istituzione Scolastica Contraente / Amministrazione Scolastica)

Indirizzo _____

P.IVA/C.F. _____

Effetto dalle ore 24.00 del _____

POLIZZA nr. _____

Scadenza alle ore 24.00 del _____

Ramo _____

Senza Tacito Rinnovo Art. 10 Condizioni Generali di Assicurazione

Cod.prod. _____

Sost. Pol. Nr. _____

Combinazione Prescelta

Opzione pagamento (art.6 CGA)

Premio Individuale Lordo €

Appendice nr.

Effetto dalle ore 24.00 del

Scadenza alle ore 24.00 del

OPERATORI SCOLASTICI nr. _____

OPERATORI SCOLASTICI PAGANTI nr. _____

STUDENTI ISCRITTI nr. _____

STUDENTI PAGANTI nr. _____

TOTALE PAGANTI:

Premio			
Netto	Accessori	Imposte	Lordo

Modelli e intercalari facenti parte della presente appendice: Mod. APP.AIG08.

La presente appendice redatta in tre esemplari forma parte integrante della polizza cui si riferisce da valere ad un solo ed unico effetto.

AIG Europe S.A.

IL CONTRAENTE



Emesso a _____ il _____

L'importo di € _____ è stato pagato a _____ il _____

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
 Sede Legale e Direzione Generale: 20123 Milano - Via della Chiusa, 2
 Tel.: 023690.1, Telefax: 023690.222, Web: www.aigeuropa.com www.aigcorporate.com



Aut. Min. n. 18473 del 19.3.1990 - G.U. n. 70 del 24.3.1990 - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della AIG Europe S.A. - Paris La Defense 2 - 92400 Courbevoie - Capitale Sociale Euro 25.000.000

Copia per il contraente

ALLEGATO APPENDICE N.

A POLIZZA N.

Art.24 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI

Art.24.1 ASSICURATI

L'assicurazione di cui alle presenti estensioni di polizza sono prestate a favore del:

- (A) Istituto Scolastico contraente per quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per perdite patrimoniali causate dal Dirigente Scolastico, sia di ruolo sia incaricato, nell'esercizio delle proprie funzioni, per tutte le sedi di cui è titolare o reggente;
- (B) Istituto Scolastico contraente per quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per perdite patrimoniali causate dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sia di ruolo sia incaricato, nell'esercizio delle proprie funzioni, per tutte le sedi di cui è titolare o reggente;
- (C) Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti;

Art.24.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

(A) Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali del Dirigente Scolastico

La Società si obbliga a tenere indenne l'Istituto Scolastico contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza, dal DIRIGENTE SCOLASTICO in conseguenza di atti od omissioni nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali di DIRIGENTE SCOLASTICO nonché in quelle previste nell'ambito di Iniziative, Società, Associazioni e di accordi/convenzioni in genere, stipulate con Enti quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane.

All'espressa condizione che venga esperito, ai sensi di legge, il relativo procedimento nei confronti del DIRIGENTE SCOLASTICO e che, al medesimo, vengano ravvisati gli estremi della "colpa grave", l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Istituto Scolastico Contraente per la parte di danno residuale che restasse a carico del Contraente per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti, a seguito di Perdite Patrimoniali arretrate alla Pubblica Amministrazione, al Contraente o all'Erario per un atto illecito compiuto dal DIRIGENTE SCOLASTICO, nell'esercizio delle sue mansioni o funzioni istituzionali in nome e per conto del Contraente, così come determinate dalla vigente normativa.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dal DIRIGENTE SCOLASTICO.

Esclusivamente a titolo esemplificativo si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza, nei termini precisati al precedente punto, si intende estesa ai danni verificatisi a seguito di:

- nomina e licenziamento di supplenti, docenti o di personale ausiliario e amministrativo;
- distribuzione interna delle cattedre;
- applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto per la formazione delle classi;
- individuazione dei docenti e non docenti soprannumerari in caso di contrazione dell'organico;
- applicazione delle norme di legge nella compilazione dell'orario di servizio dei docenti e del personale ausiliario e di segreteria;
- concessione degli esoneri di studenti dalle lezioni di educazione fisica;
- concessione di congedi o aspettative al personale docente e non docente;
- applicazione delle norme che regolano gli scrutini trimestrali e/o quadrimestrali e gli scrutini per l'ammissione degli studenti agli esami di maturità, nonché gli esami previsti per gli allievi delle scuole medie e gli esami di idoneità nelle scuole e negli Istituti di ogni ordine e grado;
- applicazione delle norme che regolano l'adozione dei libri di testo;
- applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione del calendario delle lezioni previste dal Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I.);
- applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione dei viaggi di istruzione in Italia e all'estero;
- esercizio di temporanea funzione di ispettore, commissario, direttore dei corsi di aggiornamento, presidente, per esami di qualsiasi genere, conferite dal Centro Servizi Amministrativi, dall'Ufficio Scolastico Regionale o dal Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I.);
- applicazione delle norme che disciplinano i rapporti con docenti e non docenti.

Sono inoltre compresi, fermo restando quanto previsto ai punti precedenti, i danni di cui l'Assicurato debba rispondere per atti del DIRIGENTE SCOLASTICO inerenti:

- errata indicazione per la stesura di documenti inventariali dei beni mobili ed immobili della scuola e di documenti di ogni genere;
- mancata vigilanza sull'attività del personale amministrativo, docente, tecnico, ausiliario, alla custodia dei beni della scuola;
- errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola;
- errato conteggio degli stipendi delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e A.T.A.;

- errato conteggio arretrati spettanti al personale docente e A.T.A per ricostruzione di carriera, errato conteggio delle ritenute fiscali, contributi assicurativi e previdenziali riguardanti emolumenti di qualsiasi tipo;
- mancata individuazione di situazioni di pericolo all'interno della scuola, con particolare riguardo allo stato delle strutture edilizie e della situazione igienica, nonché mancata vigilanza su situazioni che possano far presagire ragionevolmente pericoli per l'incolumità fisica degli studenti, dei docenti e non docenti e di ogni altro operatore scolastico;
- esecuzione di delibera degli organi collegiali.

(B) Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali del Direttore S.G.A.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Istituto Scolastico contraente fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza, dal DIRETTORE S.G.A. in conseguenza di atti od omissioni nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali di DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI nonché in quelle previste nell'ambito di Iniziative, Società, Associazioni e di accordi/convenzioni in genere, stipulate con Enti, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane.

All'espressa condizione che venga esperito, ai sensi di legge, il relativo procedimento nei confronti del DIRETTORE S.G.A. e che, al medesimo, vengano ravvisati gli estremi della "colpa grave", l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Istituto Scolastico Contraente per la parte di danno residuale che restasse a carico del Contraente per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti, a seguito di Perdite Patrimoniali arretrate alla Pubblica Amministrazione, al Contraente o all'Erario per un atto illecito compiuto dal DIRETTORE S.G.A., nell'esercizio delle sue mansioni o funzioni istituzionali in nome e per conto del Contraente, così come determinate dalla vigente normativa.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dal DIRETTORE S.G.A.

Esclusivamente a titolo esemplificativo si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza, nei termini precisati al precedente punto, si intende estesa ai danni verificatisi a seguito di:

- pagamenti disposti erroneamente per inesattezze nei decreti di carriera;
- mancato rispetto di scadenze fiscali;
- erronea compilazione della scheda fiscale con conseguente emissione del modello di Certificazione Unica per il Lavoro Dipendente (CUD);
- retribuzione non dovuta a personale supplente annuale, o a supplente temporaneo;
- liquidazione di spese dovute ad errate interpretazioni legislative;
- errato versamento delle ritenute e contributi assistenziali;
- errata liquidazione dell'indennità di missione;
- errata compilazione dei dati contabili o fiscali su modulistica varia;
- errata compilazione del registro dello stato di servizio del personale direttivo, docente e A.T.A. con conseguente emissione di certificazione errata;
- errata registrazione di documenti contabili di ogni specie, connessi con le scritture finanziarie;
- mancato completamento dei dati contabili sul registro degli assegni corrisposti a tutto il personale amministrativo (o registro stipendi);
- smarrimento di documentazione agli atti nei fascicoli personali;
- smarrimento di diplomi;
- mancata conservazione di atti;
- omissione di denuncia di infortunio sul registro degli infortuni;
- erroneo versamento delle tasse scolastiche;

Sono inoltre compresi, fermo restando quanto previsto ai punti precedenti, i danni di cui l'Assicurato debba rispondere per atti del DIRETTORE S.G.A. inerenti:

- errata indicazione per la stesura di documenti inventariali dei beni mobili ed immobili della scuola e di documenti di ogni genere;
- ammanchi nel patrimonio dei beni mobili;
- mancata vigilanza sull'attività del personale amministrativo, docente, tecnico, ausiliario, alla custodia dei beni della scuola;
- errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola;
- errato conteggio degli stipendi delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e A.T.A.;
- errato conteggio arretrati spettanti al personale docente e A.T.A. per ricostruzione di carriera.

(C) Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali del Consiglio di Istituto organo riconosciuto dal DPR n. 416 del 31.5.1974 e del Collegio dei Docenti;

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione

Copia per il contraente

in genere, compreso l'Ente di appartenenza, in conseguenza di atti od omissioni nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali nel CONSIGLIO DI ISTITUTO nonché in quelle previste nell'ambito di Iniziative, Società, Associazioni e di accordi/convenzioni in genere, stipulate con Enti quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per l'eventuale azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo.

La garanzia comprende inoltre, l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso i membri del Consiglio di Istituto per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri soggetti, nell'espletamento delle loro funzioni istituzionali e di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere.

La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall'Assicurato.

Le funzioni del Consiglio di Istituto sono regolate nel Decreto Ministeriale Pubblica Istruzione 1° febbraio 2001 n. 44 Art. 33- Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

Interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale:

1. Il Consiglio di Istituto delibera in ordine a:

- a) accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) costituzione o compartecipazione a fondazioni; istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- c) accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- d) contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- e) adesione a reti di scuole e consorzi;
- f) utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- g) partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa previsto al comma 1 dell'Art. 34 (procedura ordinaria di contrattazione" del Decreto Ministeriale Pubblica Istruzione 1° febbraio 2001 n. 44;
- i) all'acquisto di immobili.

2. Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- a) contratti di sponsorizzazione;
- b) contratti di locazione di immobili;
- c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- h) partecipazione a progetti internazionali.

Nei casi specificatamente indicati al punto 1., l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di Istituto. In tali casi, il Dirigente Scolastico non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di Istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

Art.24.3 MASSIMALI ASSICURATI – LIMITE DI RISARCIMENTO

Le garanzie di cui alle presenti estensioni di polizza, sono prestate, nei limiti contrattualmente previsti, fino alla concorrenza del massimale previsto dalla "Combinazione di Garanzia prescelta" per ciascun assicurato e per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

Relativamente agli assicurati di cui alla lettera C), fermo restando il massimale per ciascun assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo, il massimale solidale annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri occorsi e/o dal numero delle persone assicurate, è fissato in Euro 1.200.000,00.

Art.24.4 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA RCT (PER PERDITE PATRIMONIALI)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non prima dei cinque danni antecedenti la data di effetto della polizza e non siano state presentate neppure alla pubblica amministrazione.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 - 1893 C.C., ogni Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamento colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei dieci anni successivi alla cessazione dell'assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa e a condizione che il Contraente/Assicurato non abbia stipulato altra polizza con altra Impresa a copertura dei medesimi rischi.

ESCLUSIONI E PRECISAZIONI

Oltre alle esclusioni previste dall'Art. 19) ESCLUSIONI COMUNI, l'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonché per le perdite derivanti da sottrazioni di cose, furto, rapina od incendio;
- b) attività svolta dall'Assicurato, dal Dirigente Scolastico o dal Direttore S.G.A. quale componente di consigli di Amministrazione o Collegi Sindacali di altri Enti o Società;
- c) interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi.

La garanzia si intende invece operante per i danni verificatisi nello svolgimento delle funzioni relative alla qualifica ricoperta dagli Assicurati.

Art.24.5 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati Terzi, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato o del Dirigente Scolastico o del Direttore S.G.A., nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente.

Art.24.6 ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora al momento del sinistro esistano per lo stesso rischio altre assicurazioni validamente stipulate dall'Assicurato o da altri Contraenti anche nell'interesse di questo ultimo, la presente garanzia è operante solo in secondo rischio oltre il massimale assicurato dalle altre assicurazioni. Nel caso in cui l'altra assicurazione sia prestata da AIG Europe S.A., i massimali indicati in polizza non si cumuleranno tra loro sommandosi. In tal caso infatti AIG Europe S.A. risponderà per il massimale più alto tra quelli prestati nelle singole polizze intendendosi tale limite quale aggregato annuo prestato per il complesso di tutte le coperture.

Art.24.7 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Art.24.8 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di Legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la presente copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

Art.24.9 DECESSO

In caso di decesso dell'Assicurato, rimane l'obbligo della Società di tenere indenni gli Eredi dalle azioni dell'Amministrazione Pubblica in sede di rivalsa o dalla richiesta di danni dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto di assicurazione ferme le prescrizioni previste dalla Legge.

Art.24.10 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso alla Benacquista Assicurazioni anche per il tramite del Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'Assicurato deve fornire alla Società copia della documentazione e presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dalle competenti Autorità in relazione al sinistro.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

Art.24.11 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente.

La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Canale **Network Sicurezza Scuola**

Cod. _____

Cod. Agenzia **720**

Agenzia **benacquista assicurazioni**

Contraente/Assicurato

_____ (Istituzione Scolastica Contraente / Amministrazione Scolastica)

Indirizzo _____

P.IVA/C.F. _____

Effetto dalle ore 24.00 del

POLIZZA nr.

Scadenza alle ore 24.00 del

Ramo _____

Senza Tacito Rinnovo Art. 10 Condizioni Generali di Assicurazione

Cod.prod. _____

Sost. Pol. Nr. _____

Combinazione Prescelta

Opzione pagamento (art.6 CGA)

Premio Individuale Lordo €

Appendice nr.

Effetto dalle ore 24.00 del

Scadenza alle ore 24.00 del

OPERATORI SCOLASTICI nr. _____

OPERATORI SCOLASTICI PAGANTI nr. _____

STUDENTI ISCRITTI nr. _____

STUDENTI PAGANTI nr. _____

TOTALE PAGANTI:

Premio			
Netto	Accessori	Imposte	Lordo

Modelli e intercalari facenti parte della presente appendice: Mod. APP.AIG08.

La presente appendice redatta in tre esemplari forma parte integrante della polizza cui si riferisce da valere ad un solo ed unico effetto.

AIG Europe S.A.

IL CONTRAENTE



Emesso a _____ il _____

L'importo di € _____ è stato pagato a _____ il _____

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
 Sede Legale e Direzione Generale: 20123 Milano - Via della Chiusa, 2
 Tel.: 023690.1, Telefax: 023690.222, Web: www.aigeuropa.com www.aigcorporate.com



Aut. Min. n. 18473 del 19.3.1990 - G.U. n. 70 del 24.3.1990 - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della AIG Europe S.A. - Paris La Defense 2 - 92400 Courbevoie - Capitale Sociale Euro 25.000.000

Copia da restituire firmata

Canale **Network Sicurezza Scuola**

Cod. _____

Cod. Agenzia **720**

Agenzia **benacquista assicurazioni**

Contraente/Assicurato

_____ (Istituzione Scolastica Contraente / Amministrazione Scolastica)

Indirizzo _____

P.IVA/C.F. _____

Effetto dalle ore 24.00 del _____

POLIZZA nr. _____

Scadenza alle ore 24.00 del _____

Ramo _____

Senza Tacito Rinnovo Art. 10 Condizioni Generali di Assicurazione

Cod.prod. _____

Sost. Pol. Nr. _____

Combinazione Prescelta

Opzione pagamento (art.6 CGA)

Premio Individuale Lordo €

Appendice nr.

Effetto dalle ore 24.00 del

Scadenza alle ore 24.00 del

OPERATORI SCOLASTICI nr. _____

OPERATORI SCOLASTICI PAGANTI nr. _____

STUDENTI ISCRITTI nr. _____

STUDENTI PAGANTI nr. _____

TOTALE PAGANTI:

Premio			
Netto	Accessori	Imposte	Lordo

Modelli e intercalari facenti parte della presente appendice: Mod. APP.AIG08.

La presente appendice redatta in tre esemplari forma parte integrante della polizza cui si riferisce da valere ad un solo ed unico effetto.

AIG Europe S.A.

IL CONTRAENTE



Emesso a _____ il _____

L'importo di € _____ è stato pagato a _____ il _____

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
 Sede Legale e Direzione Generale: 20123 Milano - Via della Chiusa, 2
 Tel.: 023690.1, Telefax: 023690.222, Web: www.aigeuropa.com www.aigcorporate.com



Aut. Min. n. 18473 del 19.3.1990 - G.U. n. 70 del 24.3.1990 - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della AIG Europe S.A. - Paris La Defense 2 - 92400 Courbevoie - Capitale Sociale Euro 25.000.000

Copia da restituire firmata